

INTEGRAZIONE DEI RISCHI DI SOSTENIBILITA' NELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA

Dichiarazione ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019

Ai sensi dell'articolo 2 lett. 22 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, costituisce un «**rischio di sostenibilità**» un "evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento".

81 SCF (la "SCF" o la "Società") è consapevole della possibile incidenza dei rischi di sostenibilità sulla profittabilità degli investimenti finanziari e sull'andamento del loro controvalore nel tempo. Inoltre, la Società è consapevole che gli investimenti effettuati in alcuni settori merceologici o produttivi presentano rischi di sostenibilità – materiali e/o di transazione, attuali o potenziali – in misura maggiore di altri, per via dei cambiamenti ambientali, socioeconomici in atto nonché delle tendenze normative in essere.

Sulla base di questi presupposti, la Società, nel processo di selezione dell'universo degli strumenti finanziari dalla stessa raccomandabili ai sensi della legge applicabile, al fine di ridurre il rischio di sostenibilità, ha individuato e ad oggi applica le seguenti misure:

- esclude l'investimento diretto in società che operano esclusivamente o prevalentemente in settori, o che svolgono prevalentemente attività in settori, controversi quali: mine antiuomo e bombe a grappolo, armi nucleari, chimiche o biologiche; energia nucleare; organismi geneticamente modificati; alcolici; tabacco; gioco d'azzardo; intrattenimento per adulti;
- evita di rilasciare raccomandazioni che comportino un investimento diretto in società o altre entità, qualora si abbia notizia o vi sia il fondato timore che tali società o entità non rispettino i diritti umani, oppure i principi e i diritti fondamentali per la tutela dei lavoratori;
- predilige, nella selezione dei fondi d'investimento, a parità di altri fattori, gli strumenti caratterizzati da rating medio ESG (almeno BBB o sufficiente) e da trascurabile o residuale esposizione a temi controversi.